SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1960

(18ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma » (153) (*D'iniziativa dei senatori Mammucari ed altri*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 177, 178, 180, 181
RONZA 180, 181
SECCI 180
TARTUFOLI 180, 181
ZANNINI, *relatore* 177

« Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico » (864) (*D'iniziativa dei deputati Riccio ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 181, 184, 185
BONAFINI 184
MOLINARI, *relatore* 181
SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 184, 185

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bonafini, Bussi Crespellani, Gava, Gelmini, Guidoni, Iorio, Merloni, Molinari, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli e Zannini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Micheli e per il turismo e lo spettacolo Semeraro.

GELMINI, *ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Mammucari ed altri: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma » (153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni concernenti la zona industriale di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNINI, *relatore*. La legge 6 febbraio 1941, n. 346, istituiva un Ente per la zona industriale di Roma, e dettava le norme per costituire alla periferia della Capitale una zona riservata allo sviluppo indu-

striale della città. Se riflettiamo sulla data, 1941, è facile comprendere come detta legge sia rimasta inoperante a causa degli eventi bellici. Dopo la guerra l'Ente fu soppresso, perchè non diventasse uno dei soliti « carrozzoni », e con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 22 novembre 1946, n. 564, le attribuzioni che questo Ente aveva in base alla legge precedente furono trasferite al Comune di Roma. Il termine previsto per la scadenza della legge del 1941 era il 17 maggio 1951, però nel frattempo non avevano ancora avuto inizio le procedure per la espropriazione degli immobili, ed allora, con la legge del 4 novembre 1951, n. 1359, si prorogò il termine al 31 dicembre 1956. La proroga fu stabilita ai soli fini delle applicazioni delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge istitutiva del 1941; agevolazioni fiscali che, come tutti gli onorevoli colleghi certamente sapranno, riguardavano l'esenzione dalla dogana per i materiali e per le macchine, e la esenzione, per gli stabilimenti, dalle imposte di ricchezza mobile, per dieci anni. Quegli stabilimenti che si fossero ampliati non avrebbero avuto aumento di tasse e sarebbero stati esentati dall'imposta sul reddito. L'imposta di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà e sull'espropriazione dei terreni era stata determinata in lire 20, fisse per ogni atto.

Il 2 febbraio 1955 il senatore Moro ed altri presentarono un disegno di legge che concerneva tre punti fondamentali: la proroga delle agevolazioni al 31 dicembre 1958; le modifiche alla ripartizione della spesa tra gli Enti pubblici, lo Stato ed il Comune; e, infine, terzo punto, il diverso periodo per determinare il valore degli immobili da espropriare.

Il disegno di legge d'iniziativa del senatore Moro, dopo essere stato discusso dalla 9ª Commissione del Senato, venne trasmesso alla Camera dei deputati ed assegnato alla IV Commissione (Finanze e tesoro) e alla X Commissione (Industria) della Camera dei deputati; fu preso in esame il 30 novembre 1956, in sede di riunione di Commissioni congiunte; in quella seduta ebbe un rinvio. Si discusse ancora il 22 gennaio 1958, poi, per il termine della legislatura, decadde.

L'8 ottobre 1958, i senatori Mammucari ed altri presentavano il presente disegno di legge, che prevede soltanto la proroga delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge istitutiva. Questi sono gli antefatti.

Ora, a mio parere, sarebbe bene dare uno sguardo generale a tutto quanto riguarda la materia delle zone industriali, da prorogare o da istituire, per avere un quadro esatto della situazione in Italia. La prima zona industriale in Italia fu creata nel 1917, con la legge istitutiva della zona del porto di Marghera. Ho letto in una relazione che v'era stata una iniziativa per Napoli nel 1904, ma non ebbe seguito. Dal 1917 al 1949 furono istituite dieci zone industriali, che hanno riguardato Livorno, Marghera, Bolzano, Ferrara, Apuania, Palermo, Roma, Verona, Trieste e Gorizia.

Com'è a tutti noto, fu costituita quindi la Cassa del Mezzogiorno, che ha come scopo l'industrializzazione del Sud; fu istituita poi la cosiddetta « Cassetta del Nord », che riguardava le zone depresse del Centro-Nord d'Italia. Quelle leggi furono prorogate nel 1957; per quanto riguarda la « Cassetta del Nord », l'articolo 8, come i colleghi ricorderanno, prevedeva delle agevolazioni per i Comuni inferiori ai diecimila abitanti, o per quelli che hanno più di diecimila abitanti, purchè in zone di bonifica. Vi sono poi agevolazioni e provvedimenti per promuovere iniziative artigianali o di piccole industrie che arrivino ad occupare fino a cento dipendenti.

Oggi ci troviamo di fronte a quindici o sedici disegni di legge riguardanti la proroga o la istituzione di zone industriali: uno riguarda la zona industriale apuana, uno la zona industriale ternana, uno il porto di Civitavecchia, un altro la zona industriale di La Spezia, un altro il porto di Livorno e Pisa, uno la zona industriale di Brescia, uno la zona industriale di porto Torres e Sassari, uno la zona industriale ed agricola di Ravenna, un altro la proroga per il porto di Livorno, uno per la zona di Cagliari, uno per la

zona della Valle del Reno, uno per la zona del Verbano, ed infine uno per la istituzione del Villaggio dell'artigianato a Modena.

A questo punto vorrei rivolgermi a tutti gli onorevoli colleghi, per domandarci insieme cosa possiamo fare di fronte ad una situazione di questo genere. Ci potremmo anche chiedere se queste zone industriali istituite in precedenza abbiano servito realmente allo scopo, oppure siano stati degli incentivi perchè delle industrie o degli stabilimenti si trasferissero da una zona all'altra per godere delle agevolazioni. Occorrerebbe avere degli elementi ben precisi: se si fosse verificato un semplice spostamento di industrie non si sarebbe risolto nulla, anzi si sarebbero create delle situazioni psicologiche negative.

Ho letto anche in relazioni precedenti che il senatore Merlin ebbe a lamentare che la costituzione della zona industriale di Marghera e di Ferrara si ridusse in un danno relativo per quanto riguardava la zona di Padova.

Anche nella mia provincia di Forlì alcuni sostengono che soprattutto il capoluogo è stato danneggiato dai grandi complessi industriali di Ravenna.

Ora, di fronte a tante proposte di istituzione di zone industriali, riterrei opportuno chiedere al Ministero dell'industria di fare uno studio particolareggiato sull'argomento e di rappresentarci, con dati di fatto e statistiche, una situazione globale chiara e precisa.

Per quanto concerne il provvedimento in esame, i colleghi sanno che il senatore Moro ha presentato un altro provvedimento concernente problemi speciali della Capitale. Credo utile discutere i due provvedimenti che riguardano la città di Roma congiuntamente.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La questione della istituzione di zone industriali e relativi benefici fiscali va considerata nel suo complesso specialmente di fronte al moltiplicarsi delle richieste, non sempre obiettivamente fondate dal punto di vista economico. Occorrerebbe, a tale proposito, che il Ministero dell'industria studiasse il problema e ne definisse i limiti.

La Commissione, inoltre, si è sempre dichiarata contraria al sistema di concedere nuovi privilegi fiscali, auspicando più volte la revisione di quelli esistenti. Nel caso particolare, non può che dichiararsi assolutamente contraria ad una proroga con effetto retroattivo, dopo cioè che chi ha avuto interesse, ha costruito senza il beneficio delle esenzioni.

Per i suddetti motivi la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario ».

Per quanto sta nella mia esperienza, devo informare la Commissione che, quando ero Ministro dell'industria, la questione fu trattata ampiamente, in più sedute, dalle Commissioni congiunte industria e commercio e finanze e tesoro della Camera; vennero allora riuniti quei sedici o diciassette provvedimenti che intendevano creare altrettante zone industriali o prorogare le agevolazioni per quelle già esistenti. Venne fatta allora una ampia discussione in cui io intervenni esponendo quelli che erano i criteri del Ministero dell'industria in proposito. Affermai, anzitutto, il principio che non bisognava indulgere alla creazione di zone industriali, perchè la diffusione di zone industriali avrebbe provocato soltanto confusione e disordine, senza apportare beneficio alcuno all'economia italiana.

Dicevo allora che era evidente che una grande zona industriale noi avevamo creato con una legislazione a favore del Mezzogiorno, che zone industriali molteplici si erano create con la istituzione della cosiddetta « Cassetta del Nord », e delle agevolazioni fiscali nel Settentrione, che esistevano già altre zone in Italia, e che creandone ancora sarebbe accaduto come accade in teatro, dove, se una persona si alza in piedi può effettivamente trarre beneficio di una veduta migliore, ma se tutti si alzano nessuno vede più niente.

Una zona industriale è sempre qualcosa di artificioso che tende a deviare la corrente

naturale dell'economia che solo gravi motivi sociali ed economici possono giustificare. Noi abbiamo in verità una funzione di perequazione dello sviluppo economico del Paese, che corrisponde ad un'esigenza di giustizia che deve essere sempre tenuta presente. In ogni caso, però, le zone industriali non devono esaurirsi nel semplice spostamento della corrente economica da una zona all'altra, perchè ciò rappresenterebbe una grave ingiustizia nei confronti delle zone che verrebbero a soffrire di questa situazione. L'istituzione di zone industriali è giustificata quando venga ad apportare un reddito aggiuntivo, anche se solo parzialmente aggiuntivo, a quello globale, mentre invece non è giustificata se opera soltanto nell'ambito della traslazione del reddito da una zona ad un'altra. Sulla base di tali criteri, che mi ero permesso di indicare alla Camera, fu sospesa ogni deliberazione in proposito.

Ora tale problema si ripresenta, perchè interessi di carattere particolare, non considerati in una panoramica visione del fenomeno economico italiano, spingono spesse volte i rappresentanti di una zona a presentare proposte di legge che si ispirano soltanto allo amore del patrio luogo e non alla razionalità di un'iniziativa di carattere economcio.

Sarebbe, a mio avviso, opportuno che la Commissione si organizzasse per poter studiare il problema nel suo complesso onde stabilire, tenendo presente naturalmente i consigli e le osservazioni del Ministro dell'industria, determinati criteri generali. Ritengo che in tal modo potremmo compiere una buona opera di sistemazione di questo problema, ottenendo dei risultati concreti. Le proposte di legge verrebbero, pertanto, discusse al lume di questi criteri, in base a una visione generale, globale del problema, che permetterebbe di avere chiaramente presente la ripercussione che esse potrebbero determinare nell'ambito del Paese. Si potrà così stabilire, volta per volta, se la singola iniziativa rientri in senso positivo o negativo nell'ambito di questi criteri generali.

La mia proposta è un po' correttiva di quella del senatore Zannini, anche se sostanzialmente identica a quella.

Sarei, pertanto, dell'avviso di non dare al Ministro la responsabilità di stabilire tali criteri, ma di affrontare questo problema in sede di Commissione, avvalendoci della preparazione che il Ministro ha in questa materia.

T A R T U F O L I . Approvo totalmente le conclusioni alle quali siamo pervenuti e concordo sull'esigenza di non esaurire il tema nell'esame di un particolare disegno di legge, ma di affrontarlo nel suo complesso, come è stato proposto dal Presidente Gava il quale, con la sua esperienza e capacità, ha puntualizzato e centrato il problema, almeno dal mio punto di vista, nella maniera migliore.

Mi permetto, però, di far presente agli onorevoli colleghi che sarebbe opportuno che la Commissione industria del Senato e quella della Camera affrontassero congiuntamente la questione. Se potessimo avere una riunione congiunta delle due Commissioni, con lo ausilio del Ministro dell'industria, potremmo certamente svolgere un lavoro più rapido e conclusivo.

S E C C I . Sono d'accordo che la questione delle zone industriali venga discussa ed esposta in concetti e direttive di carattere generale, ma ritengo che, per quanto riguarda la città di Roma, il problema, pur rientrando in queste direttive generali alle quali dobbiamo necessariamente richiamarci, abbia un suo valore e un suo peso particolari che vanno attentamente considerati. Non saprei, in verità, in qual miglior modo tale considerazione possa avvenire; mi è sufficiente per ora sottolineare l'aspetto particolare della situazione di Roma in rapporto allo sviluppo industriale nel Paese.

R O N Z A . Sulla base delle proposte avanzate, ritengo che vi siano due soluzioni: formare un Comitato di studio composto dai membri delle Commissioni industria della Camera dei deputati e del Senato, oppure riunire la nostra Commissione e la Commissione finanze e tesoro, dal momento che il profilo finanziario di questi disegni di legge è notevole e non è opportuno prose-

guire nel loro esame per poi dover attendere il parere dei colleghi della Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E. Sarebbe indubbiamente opportuno prendere contatto con l'altro ramo del Parlamento, anche se il regolamento delle due Camere non preveda la possibilità di una riunione delle due Commissioni. Si tratterebbe quindi solo di una attività preparatoria! La proposta avanzata dal senatore Ronza di riunire la Commissione industria e la Commissione finanze e tesoro può essere senz'altro attuata in questa sede, in relazione a questo disegno di legge, mentre per rendere operante la proposta del senatore Tartufoli, bisognerebbe sospendere l'esame del presente disegno di legge e costituire un Comitato di studio ufficioso tra le due Commissioni del Senato e della Camera dei deputati.

T A R T U F O L I. A mio parere il Ministro dell'industria deve farsi parte diligente in questa materia e deve avere a sua disposizione un gruppo di esperti provenienti dalle due Commissioni del Senato e dalle due Commissioni della Camera, i quali studino con lui tutti i termini di questo problema. Ritengo che questa sia la maniera migliore per arrivare rapidamente ad una soluzione.

P R E S I D E N T E. Se la Commissione di studio è di iniziativa ministeriale la responsabilità viene lasciata al Ministro, ed in tal caso noi potremo soltanto dare dei suggerimenti perchè la Commissione sia composta da membri delle Commissioni industria del Senato e della Camera; se, viceversa, noi sospendiamo la discussione di questo disegno di legge, potremmo formare una Commissione parlamentare allo scopo di studiare il problema unitamente al Ministro dell'industria e del commercio, e il numero dei membri che la compongono potrà essere deciso dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Vorrei però, innanzitutto, prendere contatto con la Presidenza della Camera dei deputati per sapere se ritenga opportuno marciare su questa strada, poichè non sarebbe conveniente procedere a delle deliberazioni che incontrassero poi l'opposizione dell'altro ramo del Parlamento.

R O N Z A. Se formiamo una Commissione a carattere parlamentare, che dipenda dalla nostra volontà e che rientri nell'ordine dei lavori del Senato, possiamo stabilire dei termini ed impartire una certa disciplina, ciò che non è possibile se l'iniziativa sfugge dalle nostre mani.

Sarei favorevole a lasciare al nostro Presidente il compito di studiare la formula più completa ed idonea.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge; pertanto io stesso, quale Presidente, studierò la possibilità di costituire una Commissione di studio formata da membri scelti nella nostra Commissione e dalla Commissione industria della Camera dei deputati.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Riccio e altri: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico » (864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: « Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O L I N A R I, *relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, già approvata dall'altro ramo del Parlamento, come risulta dal testo e come del resto è stato chiaramente espresso dal proponente

in quella sede, si propone un duplice scopo: « da una parte richiamare l'attenzione del turista sugli esercizi pubblici che, per le loro caratteristiche, costituiscono un patrimonio particolare della vita nazionale; dall'altra parte, offrire una garanzia per i servizi e le attrazioni ».

A tutti voi è noto, onorevoli colleghi, come nella vastissima gamma delle attrattive turistiche del nostro Paese, da quelle costituite dalle bellezze artistiche e naturali, da quelle storiche e tradizionali, folcloristiche e artigianali, la gastronomia e i vini italiani costituiscono un elemento di indubbio valore. Non può sfuggire quindi a nessuno l'importanza che assume quale richiamo per una selezionata clientela, particolarmente straniera, quel ristretto numero di locali che, per la particolare ubicazione in luoghi di rilevante interesse artistico, storico o naturale e per le caratteristiche pregiate dei loro servizi, si sono creati un'alta tradizione ricettiva.

Il disegno di legge in esame si può, in estrema sintesi, schematizzare come segue:

a) concessione di un particolare distintivo di appartenenza all'albo nazionale di cui trattasi;

b) vincolo sui locali, ove è gestito l'esercizio d'interesse turistico, di non poter essere utilizzati per attività diversa senza speciale autorizzazione.

Da varie parti è stato rilevato che una tale classificazione di locali a carattere commerciale verrebbe a costituire una propaganda per gli esercizi stessi a danno di altri esercizi similari. Addirittura qualcuno ha parlato che in tal modo si sarebbe venuto a creare una categoria di esercizi privilegiati. A mio avviso tali considerazioni sono opinabili in quanto tale riconoscimento verrebbe ad essere soltanto un premio per coloro che, attraverso le proprie capacità e il proprio lavoro, sono riusciti ad affermare un locale la cui notorietà valica talvolta le frontiere del Paese.

Possiamo ricordare come talvolta un esercizio è venuto a costituire la base prima di una corrente di affluenza turistica verso un determinato centro. È a tutti noto come, portando un esempio a noi prossimo, moltissimi turisti italiani e stranieri si recano in un porto vicino Roma appositamente per mangiare determinate specialità di pesce.

Il problema di fondo da affrontare, onorevoli colleghi, è a mio avviso quello, del resto sollevato da più parti, sulla legittimità costituzionale del provvedimento in relazione al disposto degli articoli 41 e 42 della Costituzione, sia per quanto si riferisce al progettato albo, sia per quanto si riferisce al vincolo dell'utilizzazione del locale adibito ad esercizio caratteristico d'interesse turistico. Infatti, la imposta conservazione di un esercizio pubblico caratteristico verrebbe da un lato ad incidere sulla libertà dell'iniziativa economica privata e dall'altro, nei rapporti con la proprietà dell'immobile nel quale l'esercizio è ubicato, se non coincidente con la titolarità del diritto inerente alla azienda commerciale, a costituire una limitazione del diritto di proprietà senza che la legge precisi l'indennizzo.

Debbo dichiarare a titolo personale, per l'esperienza che ho tratto nei lunghi anni durante i quali mi sono interessato di problemi del turismo, che sul piano tecnico la questione assume aspetti di particolare gravità.

Premesso che l'istituendo albo non raggiungerebbe per tutto il territorio nazionale il centinaio di iscritti, è però vero che molti di questi, che dopo anni di lavoro si sono creati una meritata fama ed un cospicuo avviamento, si trovano al momento del rinnovo del contratto di locazione di fronte al diniego dei proprietari che intendono utilizzare altrimenti i locali stessi; e con che grave danno sul piano turistico si può ben immaginare quando si tratta di locali, come questi, di rinomanza internazionale.

Come uomo di giure e come parlamentare sono però, ripeto, perplesso sulla questione riguardante la legittimità costituzionale o meno del provvedimento. Pertanto, al riguardo, ritengo di dovermi rimettere all'illuminato ed autorevole parere degli onorevoli colleghi della Commissione.

Qualora questa Commissione ritenesse illegittima costituzionalmente l'impostazione del dispositivo di legge, specie nella parte riguardante il vincolo, la proposta stessa verrebbe logicamente a cadere perchè non si ravviserebbe la opportunità di varare una legge e di creare nuove impalcature burocratiche per concedere un altro distintivo che si verrebbe ad aggiungere ai tanti che già fregiano le porte d'ingresso di molti locali così come di molti alberghi.

Qualora invece la Commissione si orientasse in senso favorevole all'esame della proposta, debbo comunicare di aver predisposto un nuovo testo del disegno di legge in esame.

In relazione a quanto ho detto precedentemente, sottopongo all'attenzione degli onorevoli colleghi la necessità di emendare il testo approvato dalla Camera dei deputati, per le seguenti considerazioni:

1. — All'articolo 1 non si ravvisa alcuna necessità di creare una Commissione *ad hoc* in quanto le categorie che dovrebbero essere chiamate a comporre quest'ultima sono tutte rappresentate nel Consiglio d'amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo.

Se si considera che la materia oggetto del provvedimento riveste uno specifico carattere turistico e tocca esigenze ed interessi che investono proprio la competenza dell'organizzazione turistica ufficiale; che l'Amministrazione provinciale, presso cui viene istituita la Commissione, non ha, istituzionalmente, compiti propri in materia di turismo, mentre tali compiti, nelle Provincie, sono tutti demandati agli Enti provinciali per il turismo, sia in virtù della legge istitutiva di essi (regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425), sia per attribuzioni dell'organo centrale di Governo in materia di turismo ad essi decentrata (decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630), sia in forza di altre norme legislative attinenti alle singole specifiche materie; e che fra i compiti devoluti agli Enti provinciali per il turismo, presentano stretta analogia con quelli che vengono attribuiti alla costituenda Commissione di cui all'articolo 1 della proposta in esame, quelli relativi alla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande (articolo 2 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651) e quelli concernenti la classificazione degli affittacamere (articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 1111), ne consegue l'opportunità di affidare all'Ente provinciale per il turismo l'emanazione del provvedimento di iscrizione all'albo (che più opportunamente si dovrebbe chiamare elenco) degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico nazionale.

È da ricordare che l'Ente provinciale per il turismo ha, nel Consiglio, un organo collegiale, che comprende tutti i componenti della Commissione prevista dall'articolo 1 della proposta di legge, ed i rappresentanti di altri enti e categorie (Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, Categoria degli albergatori e degli agenti di viaggio) che, per essere direttamente interessati al movimento dei forestieri, sono particolarmente qualificati alla competente valutazione della rispondenza delle caratteristiche di ciascun esercizio al fine al quale tende l'istituzione dell'elenco.

2. — In conseguenza dell'emendamento proposto al precedente punto 1, il ricorso previsto all'articolo 2, da parte di chiunque vi abbia interesse, avverso il provvedimento di iscrizione adottato dall'Ente provinciale per il turismo, potrà essere rivolto al Ministro del turismo e dello spettacolo che deciderà inappellabilmente, udita una Commissione composta di un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo, di un rappresentante delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e di un rappresentante dei pubblici esercizi, designati per un biennio dalle rispettive Associazioni di categoria.

3. — Fermi restando gli articoli 3 e — tenuto conto delle osservazioni in precedenza fatte — 4, si propone infine, circa l'articolo 5, che il regolamento di esecuzione venga emanato con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Molinari per la sua perspicua relazione. Egli ha spinto la sua diligenza sino al punto — ed è la prima volta che capita nella nostra Commissione — di redigere tutto un nuovo testo del disegno di legge, che noi esamineremo qualora sia superata la pregiudiziale che — sulla legittimità costituzionale del provvedimento — lo stesso relatore ha sollevato.

A proposito anzi di tale pregiudiziale io ritengo di non poter invitare la Commissione a pronunciarsi sul disegno di legge in esame, senza che siano conosciuti i pareri della 1ª e della 2ª Commissione permanente del Senato. Questi pareri non ci sono ancora pervenuti, e occorrerà pertanto sollecitare le due accennate Commissioni, affinchè noi possiamo assumere con maggiore tranquillità le nostre decisioni in una materia così delicata.

B O N A F I N I . Sono d'accordo sulla necessità di risolvere la pregiudiziale posta dal relatore, ma ne esiste a mio avviso un'altra, che direi di carattere generale.

Infatti, mentre come è noto circa un anno fa è stata costituita una Commissione interparlamentare proprio per creare una organizzazione del turismo su basi centrali e periferiche, noi ci troviamo ora di fronte a un disegno di legge contenente norme su di una materia che la suddetta Commissione interparlamentare non ha ancora minimamente delineato, in quanto da un anno a questa parte non è stata convocata.

Nell'articolo 1, ad esempio, del disegno di legge si parla di una Commissione provinciale composta anche di enti turistici che potrebbero poi risultare trasformati o indicati in maniera diversa.

È quindi evidente che allorchè il Ministro del turismo e dello spettacolo si deciderà a convocare la Commissione di cui ho parlato, questa si troverebbe in presenza di un disegno di legge, o di una legge, che renderebbe ancora più difficile il suo compito.

Di qui la mia pregiudiziale che, ripeto, è di carattere generale ed investe il merito del disegno di legge. Propongo che la discussione del provvedimento sia rinviata, per non correre il rischio di creare confusione e difficoltà nel futuro.

Vorrei anzi approfittare della presenza del Sottosegretario di Stato onorevole Semeraro per pregarlo di trasmettere al Ministro del turismo e dello spettacolo le mie parole — e possibilmente di ottenere una risposta positiva — sulla possibilità di rapida convocazione della Commissione.

S E M E R A R O , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* La Commissione cui ha accennato il senatore Bonafini — e che è composta di nove senatori e di nove deputati — non è mai stata convocata soprattutto a causa della lunga crisi di Governo.

Come è noto tale Commissione è stata regolarmente nominata dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati e io mi permetto di osservare, non come Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo ma per la mia provenienza dalla Segreteria della Presidenza della Camera dei deputati, che in effetti vi è stata anche una certa carenza da parte dei colleghi deputati e senatori componenti la Commissione in argomento. Infatti, poichè i due Presidenti dei due rami del Parlamento avevano provveduto a nominare i nove senatori e i nove deputati, ed essendo quindi la Commissione regolarmente costituita, gli stessi senatori e deputati avrebbero dovuto sollecitare i Presidenti delle rispettive Assemblee a convocare la Commissione.

P R E S I D E N T E . Mi pare, onorevole Sottosegretario, che nella sua risposta vi sia un errore di impostazione.

Se ricordo bene, la Commissione deve funzionare insieme col Ministro del turismo e dello spettacolo, al quale spetta di conseguenza l'iniziativa della convocazione.

Si tratta di una delle tante Commissioni parlamentari — per le quali io non ho alcuna simpatia — che vengono affiancate ai

potere esecutivo; e tutte le volte che abbiamo costituito Commissioni di questo genere, l'iniziativa della convocazione è sempre stata del Ministro competente.

Ed è evidente che sia così, perchè queste Commissioni affiancano il Ministro nella sua opera, non possono funzionare indipendentemente dal Ministro e sono perciò ben diverse dalle altre Commissioni appartenenti per così dire all'attività organica del Parlamento.

S E M E R A R O, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Io non ho alcun desiderio di polemizzare con lei, signor Presidente; mi permetto tuttavia di ricordare che non più tardi di ieri mattina il Presidente della II Commissione della Camera dei deputati, l'onorevole Riccio, che è uno dei proponenti il disegno di legge in esame, nel rispondere a un collega che all'inizio della discussione del bilancio del turismo e dello spettacolo gli aveva rivolto la stessa domanda fatta in questa sede dal senatore Bonafini, faceva presente quanto io ho detto nel mio precedente intervento.

P R E S I D E N T E. Ripeto che a mio avviso nella sua tesi c'è un errore di impostazione, come dimostrano non pochi precedenti in proposito, come ad esempio il modo di funzionamento delle Commissioni create in sede di applicazione delle leggi concernenti la riforma dell'ordinamento del personale dello Stato.

S E M E R A R O, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Desidero comunque dire alla Commissione che, prima di intervenire a questa seduta, avevo chiesto al Ministro del turismo e dello spettacolo il suo pensiero sulla questione, in quanto prevedevo che sarebbe stata sollevata.

Sono perciò in grado di comunicare agli onorevoli senatori che al massimo entro la prima decade di giugno la Commissione in argomento sarà riunita e che in precedenza a tutti i componenti la Commissione sarà distribuito lo studio preparatorio predisposto dal Ministero sulla materia di cui la Commissione dovrà occuparsi.

P R E S I D E N T E. Credo che non sia il caso di continuare la discussione del disegno di legge, se prima non saranno risolte le pregiudiziali poste dal relatore e dal senatore Bonafini.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari